



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 860 DEL 09.10.2020

OGGETTO: Ditta RENO DE MEDICI S.p.A.- Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio ubicata in Comune di Santa Giustina (BL) - località Campo.
Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGRV n. 568/2018), relativo al progetto: "Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio - IV e V stralcio - Ampliamento del volume disponibile mediante nuova configurazione morfologica"
Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al Punto 5.4 – Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. a seguito di modifica sostanziale.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale da ricomprendere nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito della modifica sostanziale di cui al progetto "Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio - IV e V stralcio - Ampliamento del volume disponibile mediante nuova configurazione morfologica", presentato dalla Ditta Reno de Medici S.p.A.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

Provvedimenti amministrativi di riferimento

- PREMESSO** che con DPGRV n. 1736 del 28.08.1995 e successiva DGRV n. 94 del 18.01.2000 sono stati approvati i progetti di realizzazione degli stralci I e II della discarica di cui trattasi, come modificati dal Piano di Adeguamento presentati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 ed approvato con DGRV n. 4386 del 29.12.2004.
- RICHIAMATA** la DGRV n. 297 del 16.03.2010, con la quale la Giunta regionale, ha rilasciato – relativamente alla realizzazione del III stralcio della discarica in oggetto - il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l'approvazione dell'intervento e l'autorizzazione integrata ambientale, quest'ultima al solo fine di legittimare i lavori di realizzazione.
- RICHIAMATO** il DSR 4 del 18 gennaio 2012 e ss.mm.ii., con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva del III stralcio della discarica, disciplinando altresì le modalità di gestione post-operativa degli stralci I e II.
- RICHIAMATA** la DGRV n. 759 del 27.05.2016 con cui è stato rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale, è stata approvata la realizzazione degli stralci IV e V della discarica in oggetto, ed è stata rilasciata la contestuale autorizzazione integrata ambientale definitiva della discarica nel suo complesso per l'attività di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.), con la conseguente revoca del citato DSR 4 del 18 gennaio 2012 e ss.mm.ii. e della DGRV n. 297 del 16.03.2010 nella sola parte relativa all'autorizzazione integrata ambientale.
- RICHIAMATO** il DDR 24 del 28 febbraio 2017 con cui è stato, tra l'altro, approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato, acquisito con protocollo regionale n. 378021 del 5 ottobre 2016.



VISTO il DDR n. 36 del 27 marzo 2019 con il quale è stata approvata – ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003 – la chiusura del III stralcio della discarica e le relative modalità della fase di gestione post – operativa.

Iter procedura art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006

VISTA l’istanza acquisita al protocollo regionale con nn. 309562, 309564 e 309567 in data 11/07/2019 con la quale il proponente RENO DE MEDICI S.p.A. (con sede legale in viale Isonzo n. 25 a Milano CF 00883670150) ha richiesto, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l’attivazione del procedimento finalizzato all’acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente al progetto “Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio - IV e V stralcio - Ampliamento del volume disponibile mediante nuova configurazione morfologica”.

PRESO ATTO che, in allegato all’istanza per il rilascio del PAUR, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- Provvedimento di valutazione di impatto ambientale
- Approvazione del progetto e Autorizzazione Integrata Ambientale

VISTA la nota prot. n. 348089 del 05/08/2019, integrata dalle note di cui al prot. n. 359210 del 12/8/2019 e n. 387022 del 09/09/2019, con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ai sensi del comma 2 del succitato art. 27-bis ed alla richiesta di verifica documentale, di cui al comma 3, dello stesso articolo agli Enti ed alle Amministrazioni interessati.

VISTA la nota prot. n. 429826 del 07/10/2019 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni, preso atto che in riscontro alla nota di richiesta di verifica documentale non sono state formulate richieste di integrazioni ritenute necessarie al fine del rilascio degli atti richiesti, ha ritenuto conclusa la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale prevista dal comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e ha provveduto alla pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico di cui all’art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed alla conseguente comunicazione dell’avvio del procedimento.

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 17/09/2019, presso la sala convegni della Piscina Comunale di Santa Giustina (BL).

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., non risultano pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale;

CONSIDERATO che il progetto è stato discusso nella seduta del 18/12/2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e che, in tale sede, il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha disposto di richiedere al proponente le necessarie integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria.

CONSIDERATO che i competenti Uffici della Direzione Ambiente hanno trasmesso al proponente la succitata richiesta di integrazione in data 22/01/2020 con prot. n. 30887 e che il proponente ha presentato la documentazione richiesta in data 28/02/2020 con prot. n. 96708.

CONSIDERATO che in data 06/04/2020 con nota prot. n. 146028, come modificata dalla successiva n. 174124 del 30/04/2020, il Direttore regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha convocato in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal Proponente.

CONSIDERATO che in data 06/05/2020 si è riunito il Comitato regionale V.I.A., il quale ha espresso –



relativamente al progetto in parola – parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali;

CONSIDERATO che in data 04/06/2020 si è svolta la Conferenza di Servizi indetta con la succitata nota regionale del 06/04/2020, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di tutti i soggetti convocati ad esclusione dell'ULSS n. 1 Dolomiti che ha comunicato con nota del 23/04/2020 la propria impossibilità a parteciparvi a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi di cui sopra, tenutasi in modalità integralmente telematica in ragione delle determinazioni governative sulla gestione dell'emergenza da COVID-19, ha espresso all'unanimità dei presenti il parere favorevole – relativamente al progetto di cui trattasi - al rilascio della compatibilità ambientale, nonché al rilascio degli altri titoli abilitativi richiesti dal proponente che, nel caso specifico, si sostanziano nella sola Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 – sexies del D. Lgs. n. 152/2006, come da relativo verbale trasmesso con la nota n. 252607 del 26/06/2020.

DATO ATTO che il parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stato subordinato alle modalità, indicazioni e prescrizioni proposte dai competenti Uffici della Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei rifiuti, con le modifiche approvate in sede di Conferenza di Servizi;

DATO ATTO che con D. Lgs. 03.09.2020, n. 121 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 14.09.2020 – sono state apportate alcune modifiche al D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti;

RITENUTO che, per effetto di quanto previsto all'art. 2, comma 2 del succitato D. Lgs. n. 121/2020, le modifiche dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36/2003 relativo ai "Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica", non sono applicabili al procedimento in esame che di fatto si è concluso – con lo svolgimento della Conferenza di Servizi del 04.06.2020 - prima dell'emanazione della nuova normativa;

CONSIDERATO che con il D. Lgs. n. 121/2020 è stato inoltre abrogato il DM 27.09.2010 recante la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica che, allo stato attuale, per effetto del medesimo decreto legislativo, risultano di fatto assorbiti, con alcune modifiche, sia nel testo che negli allegati del D. Lgs. n. 36/2003;

RILEVATO in particolare che il D. Lgs. n. 121/2020 ha modificato, tra l'altro, la nota lett. a) della tabella 5 dell'art. 6 del DM 27.09.2010, introducendo altresì uno specifico periodo transitorio proprio in relazione all'applicazione dei limiti ivi previsti;

CONSIDERATO che la nuova condizione di esenzione per l'applicazione del parametro DOC prevista nella succitata nota lettera a) della tabella 5 (ora riportata nell'Allegato 4 al D. Lgs. n. 36/2003) prevede che i rifiuti interessati dalla stessa debbano essere "trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche", utilizzando la stessa dicitura già prevista dal DM 27.09.2020 nella nota lettera b) della medesima tabella;

RICHIAMATA al riguardo la circolare regionale n. 400145 del 26.08.2011, indirizzata alle Province del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV, nonché a tutti i Gestori delle discariche in AIA regionale, con la quale – tra l'altro – era stato previsto di applicare il parametro DOC anche ai rifiuti interessati dalla nota lettera b) della tabella 5 nelle more della definizione da parte dello Stato del significato e delle modalità operative con cui valutare la frase " ... purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche";

CONSIDERATO che la sopravvenuta normativa di settore risulta, in relazione ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, cogente e che, pertanto, l'adeguamento del presente provvedimento alla stessa non altera le conclusioni della Conferenza di Servizi del 04.06.2020;

RITENUTO per effetto e nei limiti di quanto sopra di dover aggiornare come segue le prescrizioni e le



condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale condivise in sede di Conferenza di Servizi:

- ogni riferimento al DM 27.09.2010 deve essere sostituito con il corretto riferimento al D. Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 121/2020 che, di fatto, ha assorbito i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica precedentemente individuati dal D.M. in questione;
- l'esenzione della determinazione del DOC, prevista per i rifiuti di cui al codice dell'EER 030307 sottoposti a trattamento con il macchinario Tiger Depack, potrà applicarsi fino al 01.01.2024; successivamente il Gestore è tenuto ad applicare il limite di concentrazione del parametro DOC, fatta salva la facoltà di presentare istanza ai competenti Uffici regionali finalizzata all'accertamento della nuova condizione di esenzione prevista dall'Allegato 4, tabella 5 nota lettera a) del D. Lgs. n. 36/2003, qualora fossero nel frattempo definiti dallo Stato il significato e le modalità operative con cui valutare la frase " ... purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente il contenuto di sostanze organiche";

VISTO il decreto n. 826 del 29.09.2020 con il quale il sottoscritto Direttore della Direzione Ambiente, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata "Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio - IV e V stralcio - Ampliamento del volume disponibile mediante nuova configurazione morfologica", presentata da RENO DE MEDICI SPA (con sede legale in viale Isonzo n. 25 a Milano CF 00883670150), subordinatamente al rispetto delle medesime condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 116 del 06/05/2020 (Allegato A al medesimo decreto);

TENUTO CONTO che il provvedimento di AIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dal Proponente RENO DE MEDICI S.p.A;

RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:

- di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi del 04/06/2020;
- di rilasciare alla Ditta Reno de Medici S.p.A., con sede legale in Via Isonzo, 25 20135 Milano, C.F. - P. IVA n. 00883670150, l'Autorizzazione Integrata Ambientale da ricomprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, a seguito della modifica sostanziale di cui al progetto "Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio - IV e V stralcio - Ampliamento del volume disponibile mediante nuova configurazione morfologica", subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il sottoscritto Direttore della Direzione Ambiente in qualità di Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

VISTA le L.R. n. 33/85, n. 3/2000, n. 4/2016, e ss.mm.ii.

VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

VISTI i D.D. Lgs. n. 36/2003 e n.152/2006, e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;

VISTE la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;



- VISTA la DGRV n. 568/2018 recante la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA la DGRV n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA.

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta del 04/06/2020;
3. di rilasciare alla Ditta Reno de Medici S.p.A., con sede legale in Via Isonzo, 25 20135 Milano, C.F. – P. IVA n. 00883670150 l'Autorizzazione Integrata Ambientale da ricomprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, a seguito della modifica sostanziale di cui al progetto "Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio - IV e V stralcio - Ampliamento del volume disponibile mediante nuova configurazione morfologica", subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato);
5. di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
6. di stabilire che il presente provvedimento ha efficacia temporale a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
7. di pubblicare l'oggetto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
8. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
9. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

Ing. Loris Tomiato

FIRMATO



Autorizzazione Integrata Ambientale

della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in comune di Santa Giustina (BL)

1. E' confermata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Santa Giustina (BL), su un'area interna allo stabilimento di proprietà della Ditta Reno De Medici identificata dal mappale 21 del foglio 43, per l'attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. La presente Autorizzazione è rilasciata alla Ditta Reno De Medici S.p.A., con sede legale in Via Isonzo, 25 20135 Milano, C.F. – P. IVA n. 00883670150;
3. La Ditta Reno De Medici S.p.A. è gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
4. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD.Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del presente atto, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2004; si prescrive inoltre che:
 - a. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall'emanazione del presente provvedimento;
 - b. Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno e ad ARPAV-DAP Belluno, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
 - c. Il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo;
5. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quarter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende le seguenti autorizzazioni;
 - a. approvazione del progetto di ampliamento della discarica di cui all'istanza assunta al prot. nn. 309562, 309564 e 309567 in data 11/07/2019, come integrato con documentazione assunta al prot. n. 96708 in data 28/02/2020 e autorizzazione alla realizzazione delle opere previste dal progetto medesimo;
 - b. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito di rifiuti sul suolo (D1);

Piani finanziari e garanzie finanziarie

6. Si conferma la validità dei Piani finanziari, trasmessi con nota del 21 dicembre 2012 ed acquisiti al prot. reg.le n. 586 del 2 gennaio 2013, presentati dalla Ditta Reno de Medici S.p.A. relativamente ai lotti I, II e III della discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio in loc. Campo in Comune di S. Giustina (BL) disciplinata dall'AIA di cui al DSR n. 4 del 18 gennaio 2012;

7. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del PAUR, per gli stralci IV e V, deve essere presentata a Regione, Provincia ed ARPAV una versione aggiornata del Piano finanziario allegato al progetto presentato nel luglio 2019 (acquisito al prot. reg. nn. 309562, 309564 e 309567 in data 11/07/2019), che tenga conto delle integrazioni progettuali presentate successivamente (acquisito al prot. reg. 96708 in data 28/02/2020) nonché delle ulteriori prescrizioni impartite dal Comitato Regionale VIA e dalla Conferenza di Servizi.
8. Il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Belluno, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del PAUR, l'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell'attività autorizzata con l'estensione delle medesime alle prescrizioni della presente Autorizzazione. La polizza deve essere conforme allo schema allegato alla DGRV n. 2721 del 29.12.2014.
9. Nel caso in cui la polizza di cui sopra abbia una durata inferiore a quella di validità del presente provvedimento (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo della stessa almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalla medesima polizza, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

Gestione post-operativa degli stralci I, II e III

10. La gestione post-operativa del I, del II e del III stralcio della discarica dovrà avvenire per un periodo di trenta anni a partire rispettivamente dalle date 17/11/2010, 18/01/2012 e 1/04/2019, così come previsto dal Piano di adeguamento approvato con DGR n. 4386 del 29 dicembre 2004 e dal provvedimento di Approvazione della chiusura del III Stralcio della discarica di cui al DDR n. 36 del 27/03/2019, fermi restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 36/2003.
11. La gestione in fase post operativa del I, del II e del III stralcio della discarica deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal corrispondente piano di gestione allegato al Piano di adeguamento approvato con la DGRV n. 4386 del 29 dicembre 2004 (I e II Stralcio) e dalla DGRV n. 297 del 16 febbraio 2010 e ss.mm. e ii. (III Stralcio).

Realizzazione, esercizio e gestione degli stralci IV e V

12. Il presente provvedimento conferma l'autorizzazione alla realizzazione dei lavori di realizzazione degli stralci IV e V della discarica, sulla base del progetto presentato nel maggio 2015 (acquisito con prot. reg. n. 215792 del 22.05.2015) e delle successive integrazioni (prot. reg. n. 296534 del 17.07.2015, prot. reg. n. 467011 del 17.11.2015, n. 488787 del 30.11.2015, prot. reg. n. 498678 del 07.12.2015), e approvato con prescrizioni con DGRV n. 759 del 27/05/2016, come modificato con progetto presentato nel luglio 2019 (prot. reg. n. 296534 del 17.07.2015, prot. reg. n. 467011 del 17.11.2015, n. 488787 del 30.11.2015, prot. reg. n. 498678 del 07.12.2015) nonché delle prescrizioni contenute nel parere sulla compatibilità ambientale e approvazione progetto. Relativamente alle due soluzioni progettuali proposte al fine di garantire la tenuta dei versanti in sopraelevazione del corpo rifiuti della discarica, preso atto che la ditta intende attuare inizialmente la soluzione di cui all'"Ipotesi progettuale 1", la ditta trasmetta comunicazione di quando verrà attuata l'"Ipotesi progettuale 2". Per gli assemblaggi dei manufatti e tubazioni, al fine di prevenire eventuali condizioni di degrado e ruggine, sia previsto l'utilizzo di acciai inox con caratteristiche almeno pari al tipo AISI304 e sia altresì previsto l'utilizzo di materiali di rivestimento delle tubazioni con un livello di sicurezza superiore a quelle poste in opera per lo Stralcio IV.
13. L'avvio in esercizio provvisorio dei conferimenti di rifiuti presso il V stralcio potrà avvenire, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 3 e seguenti, della L.R. n. 3/2000 e della DGRV n. 2794/2010, previo invio alla Regione del Veneto, alla Provincia di Belluno, all'ARPAV-Dap. Di Belluno ed al Comune di Santa Giustina di apposita comunicazione, dalla quale risulti:

- a. la data di avvio dei conferimenti;
- b. il nominativo del tecnico responsabile dell'impianto;

e recante in allegato la seguente documentazione:

Allegato A al Decreto n. 860 del 09/10/2020

- c. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
 - d. certificato di collaudo delle opere;
 - e. la documentazione prodotta a seguito dei controlli effettuati dopo l'attivazione del Piano di Monitoraggio e controllo (PMC) e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase;
 - f. documentazione attestante la prestazione alla Provincia di Belluno delle garanzie finanziarie previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. in conformità alla DGRV n. 2721/2014, calcolate sulla base del Piano finanziario vigente alla data di avvio dei conferimenti.
14. L'esercizio ordinario del V stralcio è subordinato alle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo (ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 33/85 e ss.mm.ii.), poste in essere dalla Provincia di Belluno con l'avvalimento di ARPAV, che dovranno essere trasmesse alla Regione entro i termini previsti dalla DGRV n. 2794/2010.
15. E' fissato al 31/12/2024, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della volumetria residua e quindi per la fine dei conferimenti dei rifiuti presso lo stralcio IV della discarica.
16. E' fissato al 31/08/2025, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della copertura finale presso lo stralcio IV della discarica.
17. E' fissato al 31/12/2033, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della volumetria residua e quindi per la fine dei conferimenti dei rifiuti presso lo stralcio V della discarica.
18. E' fissato al 30/09/2034, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della copertura finale presso lo stralcio V della discarica.
19. Entro sessanta giorni dal completamento della copertura finale il Gestore, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso Gestore, sono tenuti a presentare a Regione, Provincia ed ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Santa Giustina la seguente documentazione:
- a. il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000;
 - b. relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale.
- Nell'ambito del collaudo dei lavori di copertura finale della discarica, le verifiche da parte del professionista incaricato, che si ricorda devono essere eseguite in corso d'opera e, pertanto, attestate da idonei documenti datati (come ad es. verbali di sopralluogo, verbali di prelievo, dossier fotografici, registrazioni di eventuali misure), dovranno attestare anche il raggiungimento di un idoneo grado di compattazione del materiale argilloso.
20. La gestione post-operativa degli stralci IV e V dovrà avvenire per un periodo di 30 anni a partire dalla comunicazione da parte dell'Autorità competente dell'approvazione della chiusura dello stesso.
21. La gestione in fase post operativa degli stralci IV e V dovrà avvenire, una volta chiuso, nel rispetto di quanto previsto dal corrispondente piano di gestione allegato al progetto presentato nel maggio 2015 (acquisito con prot. reg. n. 215792 del 22.05.2015) e delle successive integrazioni (prot. reg. n. 296534 del 17.07.2015, prot. reg. n. 467011 del 17.11.2015, n. 488787 del 30.11.2015, prot. reg. n. 498678 del 07.12.2015), e approvato con prescrizioni con DGRV n. 759 del 27/05/2016, come modificato con progetto presentato nel luglio 2019 (acquisito con prot. nn. 309562, 309564 e 309567 in data 11/07/2019 nonché delle prescrizioni contenute nel parere sulla compatibilità ambientale e approvazione progetto.

Rifiuti conferibili

22. I rifiuti conferibili nel lotto attivo della discarica di cui trattasi sono quelli prodotti esclusivamente dallo stabilimento di Santa Giustina (BL) della società Reno de Medici S.p.a. ed identificati dai seguenti codici EER:
- 030307 - scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone;
 - 030309 - fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio.
23. I rifiuti conferiti devono rispettare i criteri di accettabilità di cui al D. Lgs. n. 36/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 121/2020, nonché secondo le seguenti ulteriori indicazioni:
- per quanto riguarda i rifiuti di cui al codice dell'EER 030307, fino al 01.01.2024, è consentito lo smaltimento in discarica senza la necessità di determinare il parametro DOC per i rifiuti che sono stati sottoposti a trattamento con il macchinario Tiger Depack; successivamente il Gestore è tenuto ad applicare il limite di concentrazione del parametro DOC, fatta salva la facoltà di presentare istanza ai competenti Uffici regionali finalizzata all'accertamento della nuova condizione di esenzione prevista dall'Allegato 4, tabella 5 nota lettera a) del D. Lgs. n. 36/2003, qualora fossero nel frattempo definiti dallo Stato il significato e le modalità operative con cui valutare la frase " ... purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente il contenuto di sostanze organiche";
 - per quanto riguarda i rifiuti di cui al codice dell'EER 030307, per un anno e con cadenza quadrimestrale, deve essere verificato il parametro IRDP in ingresso e in uscita al macchinario Tiger Depack; i risultati delle verifiche dovranno essere comunicati con la prima relazione periodica utile del Piano di Monitoraggio e Controllo,
 - i rifiuti di cui al codice dell'EER 030309 potranno essere smaltiti in discarica previa verifica del rispetto del valore del parametro $IRDP \leq 1.000 \text{ mgO}_2 \cdot \text{KgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ in aggiunta agli altri limiti di accettabilità previsti dal D.M. 27/09/2010;
24. Tutti i rifiuti devono avere caratteristiche chimico – fisiche tali da non sviluppare gas, vapori, polveri o odori molesti o pericolosi.

Gestione dell'impianto

25. La discarica deve essere gestita conformemente a quanto previsto dall'articolo 177 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- per quanto riguarda la gestione degli stralci IV e V, la ditta deve attenersi a quanto previsto dal Piano di Gestione Operativa allegato al progetto presentato nel luglio 2019 (acquisito con prot. nn. 309562, 309564 e 309567 in data 11/07/2019), nonché delle prescrizioni contenute nel parere sulla compatibilità ambientale;
 - il percolato prodotto dalla discarica ed inviato all'impianto di depurazione centralizzato dello stabilimento non è da considerarsi un rifiuto, bensì uno scarico (parziale) di acque reflue industriali.
26. In fase di gestione della discarica devono essere altresì rispettate le seguenti prescrizioni:
- deve essere evitato ogni spanto del rifiuto al di fuori delle vasche del lotto in esercizio;
 - deve essere esclusa la possibilità di tracimazione delle acque meteoriche venute a contatto con i rifiuti nei fossati di sgrondo interni alla discarica; nel caso di un possibile rischio di tale evento, le acque presenti all'interno del lotto in esercizio devono essere smaltite presso idonei impianti di trattamento, fino al ripristino di un opportuno margine di sicurezza;



Allegato A al Decreto n. 860 del 09/10/2020

- c. le fasi di riempimento devono procedere per celle di ampiezza tale che siano tecnicamente ed economicamente asportabili nel caso di conferimento di rifiuti non conformi;
 - d. nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppano gas pericolosi, biogas od odori molesti, l'allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore;
 - e. deve essere evitato, in qualsiasi situazione, il trasporto eolico dei rifiuti;
 - f. le geogriglie posizionate al fine di contenere il trasporto eolico dei rifiuti devono essere ancorate, anche mediante il posizionamento di zavorre, al fine di impedirne lo spostamento ad opera del vento;
 - g. a completamento della volumetria di ogni lotto (o sub lotto), o in caso di interruzione prolungata dell'esercizio, deve essere prevista idonea copertura anche provvisoria ma completa dei rifiuti;
 - h. il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30°;
 - i. lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L'accumulo dei rifiuti deve essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità;
 - j. la viabilità interna, deve essere mantenuta in condizioni tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiano a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita;
 - k. le aree verdi devono essere sfalciate regolarmente e le piante ad alto fusto devono essere adeguatamente mantenute e curate secondo le buone norme agronomiche;
 - l. devono essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e devono essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro;
 - m. la sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente devono essere garantite in ogni fase della gestione;
 - n. deve essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza;
 - o. l'area di discarica deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato;
 - p. le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate ai fini di evitare l'accumulo in discarica di percolato; in ogni caso, le eventuali acque meteoriche e di percolazione che dovessero accumularsi andranno allontanate in tempi brevi e trattate, se necessario, in idonei impianti di trattamento;
 - q. deve essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;
 - r. la ditta deve mantenere al minimo la produzione del percolato ed effettuare lo smaltimento del refluo per l'intero ciclo di vita della discarica (fase di esercizio e post esercizio) ai sensi della vigente normativa.
 - s. per l'intera vita della discarica (fase di esercizio e di post esercizio), il battente del percolato sul fondo dei pozzi di captazione deve risultare sempre inferiore a 1,00 m.
27. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Santa Giustina (BL) (DPCM 14 novembre 1997).



Allegato A al Decreto n. 860 del 09/10/2020

pag. 6/7

28. Il gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area, anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata, secondo le seguenti prescrizioni:
- a. il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dai progetti approvati ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;
 - b. ai sensi dell'art.12, comma 2, del D.lgs. n. 36/2003, la procedura di chiusura della discarica può essere attuata, anche per singoli lotti, solo dopo verifica della conformità della morfologia della discarica stessa, ed in particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista dal progetto approvato;
 - c. ai sensi del comma 3 della medesima disposizione di legge, la discarica, o una parte di essa, potrà essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione avrà eseguito un'ispezione finale sul sito, avrà valutato tutte le relazioni presentate dal gestore e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura;
 - d. anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente
29. In fase di post – gestione devono essere garantiti l'efficienza del deflusso delle acque meteoriche di ruscellamento ed il ripristino dei cedimenti differenziali della superficie del corpo di discarica.

Piano di monitoraggio e controllo

30. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali relativi all'intera discarica per rifiuti speciali in parola, la ditta Reno De Medici S.p.a. deve attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo, acquisito con prot. reg. nn. 309562, 309564 e 309567 in data 11/07/2019.
31. Entro sessanta giorni dalla notifica del PAUR, deve essere presentata – ad integrazione del PMC - a Regione, Provincia, Comune ed ARPAV un'apposita procedura gestionale nella quale il gestore è tenuto ad individuare le modalità di adozione dei sistemi di contenimento, come le geogriglie, atti a limitare il trasporto eolico dei rifiuti ogni volta che l'ARPAV dirama gli allarmi meteo di vento forte.
32. Deve essere costantemente garantita la corretta manutenzione e l'efficienza dell'impianto di trattamento del gas da discarica costituito dal biofiltro installato sul lato nord del I lotto, come indicato nell'elaborato B08/004/18 del progetto approvato con DGRV n. 297/2010; le emissioni in uscita dai moduli filtranti devono essere monitorate con le modalità e le frequenze previste dal PMC approvato.
33. La Ditta deve comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC, compresa quella di cui al precedente punto 31, dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia e del Dipartimento ARPAV competenti per territorio. Le modifiche delle metodiche analitiche devono intendersi non sostanziali e, pertanto, sono attuabili, anche in assenza del parere espresso degli Enti, decorsi sessanta giorni dalla comunicazione del Gestore
34. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del/i soggetto/i responsabile/i dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto 33, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
35. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore – le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.
36. Fermo restando l'obbligo per il Responsabile del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'invio delle relazioni periodiche previste dal medesimo Piano, il Gestore deve provvedere entro il 28 febbraio di ogni anno, durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica, ad inviare alla Provincia, all'ARPAV e alla Regione Veneto una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di monitoraggio e



Allegato A al Decreto n. 860 del 09/10/2020

controllo, controlli effettuati sia in fase operativa che in fase post operativa, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 36/2003. Tale relazione deve contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteorologici per eseguire un bilancio idrico dello stesso.

Disposizioni Finali

37. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia ed ARPAV, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
38. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, il gestore deve attuare quanto contenuto nel Piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni devono essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
39. A partire dalla data di notifica del provvedimento autorizzatorio unico regionale, devono ritenersi superate tutte le prescrizioni A.I.A. riportate nell'allegato A alla DGRV n. 759/2016. Sono altresì superate tutte le prescrizioni contenute nel Decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 4 del 18.01.2012 ed i successivi decreti di modifica (n. 35 del 02.05.2012 e n. 4 del 22.03.2013), già peraltro revocati con la medesima DGRV n. 759/2016.